

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/com 236/10

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2011 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito: legge n. 122/10);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 (di seguito: decreto 2 agosto 2010);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 (di seguito: decreto 8 ottobre 2010);
- la deliberazione dell' dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di

- regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
 - la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2009, ARG/elt 26/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 26/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2009, ARG/elt 45/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 45/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2009, ARG/elt 58/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 58/09);
 - il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 65/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 66/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
 - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla

presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/com 151/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 177/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 178/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, EEN 19/10;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10;
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO n. 43/10: "Primi orientamenti e proposte in merito all'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)";
- la sentenza n. 2300/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
- la sentenza n. 4694/07 del Tar Lombardia;
- la sentenza n. 4695/07 del Tar Lombardia;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- la nota trasmessa dall'Autorità al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17 maggio 2010, prot. n. 19175;
- la nota trasmessa dalla Sogin in data 23 novembre 2010, prot. Autorità 39069 del 26 novembre 2010 (di seguito: nota 23 novembre 2010);
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 26 novembre 2010, prot. Autorità 39099 del 26 novembre 2010 (di seguito: nota 26 novembre 2010);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 30 novembre 2010, prot. GSE/P20100035000, prot. Autorità n. 39709 del 2 dicembre 2010;
- le comunicazioni della Cassa del 30 novembre 2010, prot. n. 5221, prot. Autorità n. 39846 del 3 dicembre 2010, e del 2 dicembre, prot. Autorità n. 40234 del 9 dicembre 2010.

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la nota 23 novembre 2010 la Sogin ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento del programma a vita intera della commessa nucleare;
- da una prima analisi del suddetto aggiornamento emerge che i costi preconsuntivi 2010 e i costi previsti per il 2011 della commessa nucleare risultano inferiori rispetto alle previsioni prese a riferimento in sede di aggiornamento del precedente trimestre;

- il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito: conto A2), alimentato dalla componente A2, presenta una liquidità sufficiente per far fronte agli oneri previsti nei prossimi anni, compresi gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006;
- sulla base delle informazioni fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2011, evidenzia oneri per il ritiro dei certificati verdi invenduti, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto 18 dicembre 2008, in potenziale forte crescita, fino a circa 1,4 miliardi di euro (rispetto ai corrispondenti oneri di competenza 2010, pari a circa 930 milioni di euro);
- l'articolo 2, comma 149bis, della legge n. 244/07, come introdotto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 122/10, prevede che “al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso”;
- la normativa di legge di cui al precedente alinea fissa, pertanto, un limite agli oneri riconoscibili per il ritiro dei certificati verdi di competenza 2011, pari al 70% dell'onere di competenza del 2010;
- sulla base di quanto previsto ai precedenti alinea, sul conto A3 nel 2011 non possono gravare più di 650 - 700 milioni di euro in relazione al ritiro dei certificati verdi invenduti;
- in relazione agli impianti ammessi all'incentivazione di cui al provvedimento Cip 6/92 che hanno scelto di optare per la risoluzione anticipata, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09, secondo le modalità disciplinate dai decreti 2 agosto 2010 e 8 ottobre 2010, il GSE stima un onere nell'anno 2011 pari a circa 240 milioni di euro;
- una parte consistente degli oneri cui il GSE dovrà far fronte nel corso del 2011, in particolare in relazione al ritiro dei certificati verdi e al conguaglio della componente di costo evitato di combustibile relativa all'anno 2010, si concentra nel secondo semestre dell'anno;
- ai sensi del comma 47.2 del Testo integrato, le imprese direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale versano il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria A3 direttamente al GSE;
- il comma 56.5 del Testo integrato disciplina le modalità e le tempistiche con le quali
 - a) la Cassa compensa il GSE nel caso in cui i costi da questi sostenuti di pertinenza del Conto A3 eccedano il gettito garantito dalla componente medesima;

- b) il GSE versa alla Cassa eventuale eccedenze di gettito rispetto agli oneri sostenuti di pertinenza del citato Conto A3;
- l'aliquota della componente tariffaria As risulta sovradimensionata rispetto agli oneri stimati di competenza 2010 e 2011 gravanti sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera u), del Testo integrato (di seguito: conto As), alimentato dalla stessa componente As;
 - l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
 - l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
 - con deliberazione n. 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, espressa in centesimi di euro/kWh e arrotondata al secondo decimale, in coerenza con le altre componenti della tariffa elettrica;
 - con deliberazione ARG/elt 86/08, l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola;
 - con deliberazione ARG/com 211/09, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2010 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0168 centesimi di euro/kWh;
 - in coerenza con la metodologia adottata con deliberazione ARG/com 211/09, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2009 - novembre 2010, rispetto ai dodici mesi precedenti;
 - l'ISTAT non ha ancora reso disponibili i dati ufficiali relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di novembre 2010;
 - i dati provvisori relativi al mese di novembre 2010, pubblicati dall'ISTAT in data 30 novembre 2010, prevedono una variazione nulla dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (con tabacchi) rispetto al mese precedente;
 - sulla base dell'ipotesi che detta variazione nulla sia confermata anche relativamente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo dicembre 2009 - novembre 2010, risulta pari al 1,5%;
 - con deliberazione ARG/com 151/10, la componente tariffaria UC₃ è stata adeguata in aumento sulla base della stima degli oneri di competenza del 2010 e delle previsioni degli oneri 2011 a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera h), del Testo integrato (di seguito: conto UC₃), alimentato dalla stessa componente UC₃;

- con deliberazione ARG/elt 178/10, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per la chiusura del Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, precedentemente alimentato dalla componente UC₅ (di seguito: conto UC₅), e ha previsto altresì che le eventuali rivenienze di gettito di competenza del Conto UC₅, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, ivi incluse quelle eventualmente derivanti da un esito favorevole al GSE dei contenziosi in merito alle operazioni di conguaglio di bilanciamento e scambio, sono destinate al conto UC₃; e che le prime stime delle suddette rinvenienze ammontano a circa 88 milioni di euro;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- l'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della medesima deliberazione ARG/elt n. 117/08 (di seguito: *bonus elettrico*), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- con la deliberazione ARG/com 211/09, con riferimento all'anno 2010, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus elettrico*;
- l'aggiornamento del *bonus elettrico* secondo i sopra richiamati meccanismi di cui all'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 comporterebbe una leggera riduzione del valore del bonus stesso;
- mantenendo, per l'anno 2011, l'importo del *bonus elettrico* pari ai valori assunti nel 2010, risulterebbe comunque rispettato l'obiettivo di sconto fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007; e che tale ipotesi appare altresì compatibile con le disponibilità dello specifico conto di gestione gestito dalla Cassa;
- con la nota 26 novembre 2010 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2010, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08;
- sulla base di detto piano, emerge come le disponibilità finanziarie presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi della commessa nucleare nei prossimi mesi;
- con le deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: oneri CV) per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, alle società Enel Produzione S.p.A., Edipower S.p.A., Tirreno Power S.p.A., E.ON Produzione S.p.A., A2A Trading S.r.l. e A2A S.p.A., per un totale di circa 29,5 milioni di euro;
- i provvedimenti di cui al precedente alinea sono stati adottati in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia n. 2300/07 e in parziale ottemperanza alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07 del Tar Lombardia;
- l'Autorità ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato avverso alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07 di cui al precedente alinea, limitatamente al preteso riconoscimento degli oneri CV riferiti all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli ultimi nove mesi dell'anno 2003 e nei primi tre mesi dell'anno 2004;

- gli oneri CV gravano sul Conto oneri per certificati verdi, di cui al comma 54.1, lettera m), del Testo Integrato (di seguito: conto VE), precedentemente alimentato dalla componente VE, istituita con deliberazione n. 227/02 e applicata ai clienti del mercato vincolato, e successivamente soppressa;
- con la deliberazione ARG/com 80/09, l'Autorità ha previsto che la Cassa, a titolo di acconto, eroghi:
 - a) alle società di cui alle deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09;
 - b) alle eventuali ulteriori società che abbiano trasmesso all'Autorità, entro il 10 settembre 2009, istanza per il riconoscimento degli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003;

le disponibilità del conto VE, come risultavano alla data del 10 settembre 2009, in misura proporzionale agli oneri complessivamente riconosciuti a ciascuna società, rimandando ad un successivo provvedimento le modalità di raccolta delle ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri CV, anche in relazione alla situazione del contenzioso;

- il contenzioso avverso alle sentenze n. 4694/07 e n. 4695/07 è tuttora in corso;
- nessuna società ulteriore rispetto a quelle per cui erano già stati riconosciuti gli oneri CV per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, ha trasmesso all'Autorità, entro il 10 settembre 2009, istanza per il riconoscimento dei medesimi oneri;
- gli oneri già riconosciuti con le deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09, ma non ancora erogati ai sensi della deliberazione ARG/com 80/09, a causa dell'esaurimento delle disponibilità del conto VE, ammontano a circa 4 milioni di euro.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione ARG/com 151/10, la componente tariffaria UG_1 è stata adeguata in aumento per coprire il saldo relativo alle competenze di perequazione per l'anno 2010;
- dai primi riscontri risulta che il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria UG_1 nell'anno 2010 è adeguato a coprire il suddetto saldo;
- con la deliberazione ARG/com 93/10, l'Autorità ha istituito le componenti tariffarie GS_T e RE_T , applicate ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, e destinate a finanziare, rispettivamente, il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG e il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: Conto RE);
- il comma 4.4 della deliberazione ARG/com 93/10 prevede che il valore della componente tariffaria GS_T , in vigore dal 1 luglio 2010, sia dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria GS ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale;

- il comma 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10 prevede che il valore della componente tariffaria RE_T in vigore dal 1 luglio 2010 sia dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria RE ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale;
- con deliberazione ARG/gas 177/10, l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T;
- il comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 177/10 prevede che le componenti tariffarie GS_T e RE_T sono espresse in euro/smc e applicate dall'impresa di trasporto a partire dal 1 gennaio 2011 ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, quali componenti addizionali delle tariffe di trasporto di cui alla RTTG;
- il comma 3.2 della medesima deliberazione ARG/gas 177/10 prevede che il dimensionamento delle componenti di cui al precedente alinea sia effettuato in modo da recuperare, entro l'anno solare 2011, il gettito di cui ai commi 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10, non riscosso nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2010;
- il gettito delle componenti RE e RE_T, anche tenuto conto di quanto sopra ricordato, risulta sovradimensionato rispetto agli oneri di competenza 2010 e 2011 in capo al conto RE;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas;
- l'articolo 17 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08;
- con la deliberazione ARG/com 211/09 l'Autorità ha aggiornato i valori degli ammontari del *bonus gas* per l'anno 2010.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in diminuzione l'aliquota della componente tariffaria A2;
- non modificare l'aliquota della componente tariffaria A3, anche in considerazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 149bis, della legge n. 244/07, come introdotto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 122/10;
- sospendere transitoriamente le disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato, al fine di consentire al GSE di trattenere, nei limiti sotto precisati, le eccedenze di gettito A3 previste in relazione alle partite fatturate nel primo semestre 2011, in vista dei consistenti esborsi previsti nei mesi successivi;
- prevedere che l'importo complessivamente trattenuto dal GSE nel primo semestre 2011 in deroga alle disposizione del comma 56.5 del Testo integrato non possa in ogni caso eccedere il valore pari al 70% dell'onere sostenuto nel 2010 per il ritiro dei certificati verdi invenduti, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 149bis, della legge n. 244/07, come introdotto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 122/10;

- prevedere che il GSE, nel primo semestre 2011, informi la Direzione Tariffe dell'Autorità, con cadenza mensile, circa il valore dell'importo trattenuto in deroga alle disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato;
- adeguare in diminuzione l'aliquota della componente tariffaria As;
- prevedere di fissare il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 per il 2011, utilizzando relativamente al mese di novembre 2010 i dati provvisori diramati dall'ISTAT;
- fissare, per l'anno 2011, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0170 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato;
- disporre che, a partire dall'1 gennaio 2011, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda quattro decimali dopo la virgola;
- fissare il valore della componente MCT pari al valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, come aggiornato ai sensi del precedente alinea;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UC₃, anche in considerazione delle stime riviste di onere di competenza 2010-2011 e del gettito rinveniente dalla chiusura del conto UC₅;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UG₁, mantenendola ad un livello prudenziale anche in considerazione delle incertezze sui volumi distribuiti;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria RE;
- dimensionare le componenti tariffarie GS_T e RE_T coerentemente con quanto stabilito dai commi 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10, tenendo altresì conto di quanto previsto al comma 3.2 della deliberazione ARG/gas 177/10;
- confermare per l'anno 2011 i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicati nel 2010;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alla tabella 4 della deliberazione ARG/gas 88/09, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2010 e il primo trimestre 2011;
- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 14 gennaio 2011, all'erogazione alla Sogin di 40 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2;
- prevedere che la Cassa, entro il 31 dicembre 2010, eroghi alle società di cui alle deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09 gli oneri già riconosciuti con le medesime deliberazioni ma non ancora erogati per effetto delle disposizioni della deliberazione ARG/com 80/09;
- prevedere che, per le finalità di cui al precedente alinea, la Cassa possa utilizzare, transitoriamente e fino a nuovo specifico provvedimento dell'Autorità, le giacenze esistenti presso altri conti di gestione

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa, entro il 14 gennaio 2011, provvede all'erogazione alla Sogin di 40 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.
- 1.2 La Cassa, entro il 31 dicembre 2010, eroga alle società di cui alle deliberazioni ARG/elt 26/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 58/09, ARG/elt 65/09 e ARG/elt 66/09 gli oneri già riconosciuti con le medesime deliberazioni ma non ancora erogati per effetto delle disposizioni della deliberazione ARG/com 80/09.
- 1.3 Per le finalità di cui al precedente comma 1.2, la Cassa può avvalersi, transitoriamente, delle giacenze esistenti presso altri conti di gestione.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 per l'anno 2011

- 2.1 Per l'anno 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0170 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre gennaio - marzo 2011, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti del settore elettrico in stato di disagio

- 4.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, con riferimento all'anno 2011, sono fissati come indicato nelle Tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 5.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre gennaio - marzo 2011.
- 5.2 I valori delle componenti tariffarie UG_1 , GS , RE e RS per il trimestre gennaio - marzo 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

5.3 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per il trimestre gennaio - marzo 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas ai clienti domestici in stato di disagio economico

6.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, con riferimento all'anno 2011, sono fissati come indicato nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato sono transitoriamente sospesi per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2011, nei limiti di quanto disposto dal successivo comma 7.2.

7.2 In relazione a quanto disposto al comma 7.1, l'importo complessivamente trattenuto dal GSE nel primo semestre 2011 non può eccedere il valore pari al 70% dell'onere sostenuto nel 2010 per il ritiro dei certificati verdi invenduti.

7.3 Il GSE, nel primo semestre 2011, informa la Direzione Tariffe dell'Autorità, con cadenza mensile, circa il valore dell'importo trattenuto in deroga alle disposizioni di cui al comma 56.5 del Testo integrato, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 7.1 e 7.2.

7.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.

7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 gennaio 2011.

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis